



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

Area Didattica, Didattica, Valutazione e Qualità
Ufficio per l'offerta formativa

IL RETTORE

VISTA la legge sull'istruzione universitaria ed in particolare la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materie di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 361 del 31.10.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2012 ed entrato in vigore il 29 novembre 2012;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 411 del 18 agosto 2018;

VISTO DM n. 6 del 7 gennaio 2019 relativo al Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;

VISTA la relazione annuale del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) quale Riesame di Ateneo approvata dal Senato Accademico nella seduta del 22 settembre 2020 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 settembre 2020;

VISTO il Piano Integrato della Performance 2021-2023 approvato dal Senato Accademico nella seduta del 26 gennaio 2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 gennaio 2021;

VISTO il DM n. 289 del 25 marzo 2021 che definisce le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

CONSIDERATA l'istituzione dell'Osservatorio di Ateneo della Didattica deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 26 maggio 2021;

VISTA l'approvazione del Regolamento dell'Osservatorio di Ateneo della Didattica deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 29 giugno 2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 giugno 2021;

DECRETA

Articolo 1

di emanare il Regolamento dell'Osservatorio di Ateneo della Didattica (ODA), allegato al presente Decreto di cui è parte integrante.

Articolo 2

Il Presente Decreto è pubblicato all'Albo online di Ateneo e sul sito web di Ateneo nella sezione Statuto e Regolamenti - Regolamenti dei Corsi di Studio all'indirizzo https://www.unite.it/UniTE/Ateneo/Statuto_e_regolamenti

Il Rettore
Dino Mastrocola





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Regolamento Osservatorio di Ateneo della Didattica

Art. 1 Istituzione

Presso l'Università degli Studi di Teramo è istituito l'Osservatorio di Ateneo della Didattica (ODA).

Art. 2 Obiettivi e caratteristiche

1. L'ODA ha il compito di operare a sostegno degli organi di governo dell'Università e delle strutture didattiche, sia attraverso un sistema informativo integrato (rete internet, archivi, database) sia mediante pubblicazioni, incontri, tavoli di lavoro, anche al fine di elaborare proposte e suggerire interventi utili al miglioramento della programmazione, organizzazione e realizzazione in materia di didattica.
2. L'ODA opera attraverso la raccolta, l'analisi, l'organizzazione e il monitoraggio dei dati relativi alle attività didattiche anche mediante l'elaborazione e l'aggiornamento di criteri, modelli e indicatori.

Art. 3 Nomina e composizione

1. L'ODA è un comitato tecnico nominato dal Senato Accademico ed è composto da:
 - il Delegato del Rettore per l'organizzazione, la programmazione, la qualità e l'innovazione della didattica (con funzioni di Presidente);
 - il Direttore Generale o un suo delegato;
 - il Delegato alla Didattica di ciascuna Facoltà;
 - due studenti;
 - il Responsabile dell'Ufficio per l'Offerta formativa (con funzioni di segretario);
 - il Responsabile dell'Ufficio Statistico e parametri informatizzati per la Didattica.
2. La componente studentesca è nominata dal Consiglio degli Studenti, scelta tra i componenti del Consiglio stesso in modo da rappresentare equamente gli ambiti giuridico-politico-comunicativo e agro-bio-veterinario.
3. I componenti dell'ODA non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio d'Amministrazione, del Nucleo di valutazione di Ateneo, del Presidio di Qualità di Ateneo, né essere Presidi di Facoltà.

Art. 4

Le funzioni

1. L'ODA ha la funzione di effettuare a livello di Ateneo il monitoraggio costante dell'andamento della didattica e l'analisi di tutti gli aspetti organizzativi generali.
2. A tal fine, redigendo specifici report a beneficio degli organi di governo dell'Università e delle strutture didattiche:
 - analizza le caratteristiche della popolazione studentesca in entrata, in itinere e in uscita, operando un monitoraggio sulle carriere degli studenti per limitare il numero di abbandoni, trasferimenti, studenti inattivi e di studenti fuori corso (in linea con i criteri e gli indicatori utilizzati dalle strutture di riferimento nazionale e internazionale);
 - ha la funzione di operare a sostegno delle attività di valutazione, di miglioramento della qualità dei corsi di studio e dell'innovazione della didattica;
 - raccoglie ed elabora i dati di Ateneo inerenti il rapporto tra CFU e ore di didattica erogate;
 - raccoglie ed elabora i dati sugli sbocchi occupazionali dei laureati;
 - monitora lo stato di aggiornamento e di utilizzo della Piattaforma e-learning;
 - propone interventi ed azioni funzionali al miglioramento della qualità della didattica a supporto delle strutture didattiche e degli Organi di governo dell'Ateneo;
 - analizza i dati derivanti dalle rilevazioni opinioni studenti (OPIS) aggregati per corsi di studio;
 - raccoglie ed elabora i dati sulla sostenibilità della didattica.

Art. 5

Le attività

1. L'ODA svolge le proprie attività sulla base delle indicazioni espresse dagli organi di governo dell'Università e delle strutture didattiche.
2. Gli indicatori e i parametri per le attività e le rilevazioni di competenza dell'ODA sono definiti dall'ODA medesimo per ciascun anno accademico, in coerenza con il piano strategico dell'Ateneo e in accordo con riferimenti internazionali di valutazione (ENQA) e con i criteri adottati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ed in particolare con l'insieme degli indicatori del Sistema di autovalutazione, valutazione, e accreditamento (AVA).
3. L'ODA redige una relazione annuale a consuntivo delle attività e delle rilevazioni svolte, da presentare al Senato Accademico al termine di ogni anno solare.

Art. 6

Relazioni con gli Organi di governo e le strutture di Ateneo

1. L'ODA ha autonomia operativa.
2. Per il raggiungimento delle sue finalità e di quanto stabilito dagli Organi di governo di Ateneo, collabora con tutte le Strutture di Ateneo preposte alla rilevazione, alla valutazione dei dati concernenti le attività formative, e in particolare con le Facoltà/Dipartimenti e i Corsi di Studio per le attività di organizzazione, gestione e coordinamento della didattica.

3. Si rapporta con il Presidio di Qualità e il Nucleo di Valutazione di Ateneo ad approfondimento delle attività e rilevazioni di loro competenza.